

**COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE**

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

c.a.p. 09010- Via Vittorio Emanuele, 200 - Tel. 0781/5850200-203

PEC: *protocollo@pec.comune.fluminimaggiore.ca.it*

*servizisociali@comune.fluminimaggiore.ca.it*

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

BANDO PUBBLICO

***Assegnazione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione***

***Legge 431 del 9 dicembre 1998 – articolo 11***

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la deliberazione della G.R. n. 29/5 del 08.09.2023, inerente il “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione L. 9 dicembre 1998, n° 431 art. 11”.

**RENDE NOTO**

l’indizione del presente bando pubblico che definisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, relativi all’anno 2023, sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico, ai sensi dell’art. 11 della Legge n° 431/98.

Le domande, redatte sui moduli appositamente predisposti dall’ufficio comunale competente, potranno essere presentate dai cittadini in possesso dei sotto indicati requisiti e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune entro e non oltre le ore 10,30 del 27/10/2023 (termine perentorio).

Il presente bando pubblico e relativi allegati (modulistica) sono disponibili presso l’Ufficio del Servizio Sociale e sul sito istituzionale del Comune di Fluminimaggiore [https://www.comune.fluminimaggiore.ca.it](https://www.comune.fluminimaggiore.ca.it/)

Alla scadenza delle domande verrà stilata una graduatoria degli aspiranti beneficiari.

**DESTINATARI DEI CONTRIBUTI**

**Per poter beneficiare dei contributi è necessario il possesso dei seguenti requisiti:**

* essere cittadini italiani ovvero cittadini di uno stato appartenente all’Unione Europea.
* essere residenti nel Comune di Fluminimaggiore. La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda.
* Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata. Ciascun Comune può attribuire sino al 10% delle risorse assegnate dalla Regione ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale aventi ad oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica, con riferimento anche a sole determinate categorie. Sono comunque esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989. I Comuni possono destinare le eventuali risorse non utilizzate per i titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà pubblica, a favore dei titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà privata, o viceversa, anche oltre il limite del 10% dello stanziamento.
* Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell’anno al quale si riferisce il bando.
* Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.
* Non essere beneficiari per gli stessi fini di contributi provenienti da programmi di intervento simili.
* In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del medesimo Comune, nell’anno successivo.

**Sono esclusi dalle agevolazioni:**

* i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
* i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo solo nel caso in cui un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
* i nuclei familiari che abbiano un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

**REQUISITI REDDITUALI**

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1, e art. 2, comma 3, del decreto 7 giugno 1999, come integrati con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13.7.2022:

**Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore € 14.657,24 (pensione minima INPS 2023 = 563,74, fonte circolare INPS n. 35 del 03/04/2023), rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

**Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a € 16.744,00 (parametro stabilito con DGR n:4/50 del 16.02.2023) limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;

**REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA**

Per l’annualità 2023 non sono ammessi a contributo gli utenti già percettori della quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza. La suddetta incompatibilità tra le due misure di sostegno alla locazione è valutata mensilmente". Pertanto l’utente che percepisce il reddito/pensione di cittadinanza per una frazione di anno potrà essere ammesso al contributo in oggetto esclusivamente con riguardo alla frazione di anno non coperta dal contributo.

**PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale al termine della data fissata nel presente bando per la presentazione delle domande esegue l’istruttoria e relativi controlli con il fine di individuare le domande ammissibili, determinare il contributo spettante, ripartire il contributo tra i beneficiari qualora le risorse stanziate non siano sufficienti, redigere la graduatoria e liquidare le risorse.

La graduatoria di assegnazione sarà formata sulla base dell’incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo ISEE annuo del nucleo familiare richiedente. Altri parametri di priorità includono la presenza nei nuclei familiari richiedenti di componenti ultra sessantacinquenni, disabili o in situazioni di particolare debolezza sociale. La graduatoria provvisoria sarà affissa all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per 7 (sette) giorni consecutivi. Durante il periodo di pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio, gli interessati possono presentare eventuali osservazioni ed opposizioni presso il servizio competente. La graduatoria definitiva sarà approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio competente.

**ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

I comuni fissano l’entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A ed

€ 2.320,00 per la fascia B. È data facoltà agli stessi di prevedere, in sede di bando, la non ammissibilità a contributo di richieste inferiori a una determinata soglia minima. L’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all’ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l’anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell’ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell’ISEE.

Per i nuclei familiari che includano ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano altre situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia Ae B possono essere innalzati fino a un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4, del decreto 7 giugno 1999).

**Determinazione della misura del contributo**

per determinare il contributo (C), pertanto, occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, piò essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza al Comune a cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:

* copia del contratto di locazione regolarmente registrato unitamente alla ricevuta di pagamento della tassa annuale dello stesso relativa all’ultimo anno;
* copia del documento di riconoscimento del dichiarante;
* La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere compilata unicamente sui moduli predisposti dai Comune.

Copia del bando e del modulo di domanda potranno essere ritirati presso gli uffici comunali o scaricato dal sito istituzionale. Le istanze, corredate della documentazione suindicata, dovranno essere consegnate al Comune entro e non oltre le ore 10.30 del 27/10/2023 (termine perentorio) secondo le seguenti modalità:

* Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Fluminimaggiore dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 10:30;
* invio all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.fluminimaggiore.ca.it.

**ELENCO DEGLI AMMESSI E RIPARTIZIONE DEI FONDI ASSEGNATI**

A seguito del ricevimento delle domande l’ufficio procederà all’istruttoria delle domande pervenute verificando il possesso dei requisiti minimi per poter partecipare. Procederà alla predisposizione di due elenchi distinti di candidati beneficiari (fascia A e fascia B) nonché l’elenco degli esclusi che non possiedono i requisiti previsti dal bando. I richiedenti potranno presentare eventuali ricorsi in forma scritta evidenziando le motivazioni dello stesso, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. La graduatoria definitiva sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune con i relativi esiti.

Nel caso in cui il finanziamento regionale dovesse essere insufficiente e non coprire il fabbisogno complessivo richiesto, si procederà ad operare una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti ammessi inseriti nelle fasce A e B.

**CONTROLLI E SANZIONI**

L’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, l’Amministrazione agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n°445/2000.

**NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla LEGGE 09.12.1998 n. 431, Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, nonché alla deliberazione della G.R. n. 29/5 del 08/09/2023.

Fluminimaggiore, 27.09.2023

La Responsabile del Servizio

*F.to Dott.ssa Bruna MELI*